REGOLAMENTO (CE) N. 1207/97 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 904/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti nel settore delle carni suine originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [1], modificato dal regolamento (CE) n. 1161/97 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, per tener conto del regime d'importazione vigente nel settore delle carni suine e derivante dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, sono necessarie misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali in termini di esonero dal prelievo all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine provenienti dagli Stati ACP o dai PTOM;

considerando che il regolamento (CEE) n. 904/90 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/96 [4], prevede modalità d'applicazione per quanto riguarda le condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione per i contingenti di carni suine; che, tenuto conto della sostituzione dei prelievi con dazi doganali a partire dal 1° luglio 1995, l'adattamento in via transitoria delle suddette disposizioni è stato effettuato;

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1998 dal regolamento (CE) n. 3290/94; che è necessario prorogare i suddetti adattamenti per il periodo considerato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 904/90, il termine «prelievo» è sostituito con «dazio doganale».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[2] GU n. L 169 del 27. 6. 1997, pag. 1.
[3] GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 23.
[4] GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 49.